

## REGOLAMENTO (CE) N. 1769/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1999

relativo alla fornitura di riso lavorato presso un porto comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999 <sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, la gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dalle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica; che è opportuno applicare tali disposizioni per la fornitura di quattro partite distinte di riso lavorato da consegnare presso un porto della Comunità in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia;
- (2) considerando che, nell'ambito di una tale gara, le spese di fornitura riguardano in particolare la trasformazione del risone in riso lavorato, il condizionamento e la marcatura del prodotto finito da consegnare presso un porto comunitario;
- (3) considerando che, a complemento delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alla fornitura di cui trattasi e disporre l'immediata entrata in vigore;
- (4) considerando che, per quanto concerne il condizionamento e la marcatura, è opportuno applicare le norme riguardanti le forniture di aiuti alimentari, pubblicate nelle *Gazzette ufficiali delle Comunità europee*, serie C 114/91 <sup>(4)</sup> e C 267/96 <sup>(5)</sup>;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di fornitura di quattro partite distinte di riso lavorato, con caratteristiche e qualità conformi a quanto indicato nell'allegato I, da consegnare nel quadro di una fornitura ai sensi dell'articolo 2,

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/1999, nel rispetto delle modalità ivi definite e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

## Articolo 2

1. Per una data partita la fornitura comporta:

- a) la consegna, fob stiva della nave, del prodotto definito all'allegato I presso un porto dello Stato membro indicato; nel porto proposto nell'offerta il ritmo di carico è di almeno 1 000 t/giorno;
- b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

2. Il prodotto è tenuto a disposizione del trasportatore, prima dell'inizio delle operazioni di carico, per un periodo minimo di dieci giorni a decorrere dalle date di cui all'allegato I. Dopo tale periodo, all'aggiudicatario è corrisposto l'importo indicato all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999. Tale importo non è tuttavia dovuto per il periodo di carico.

## Articolo 3

1. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento che detiene il quantitativo di prodotto indicato nell'allegato II da prelevare a titolo di pagamento della fornitura. Lo stesso organismo d'intervento è incaricato del pagamento della fornitura.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 19 agosto 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles) per le partite 1 e 2 e il 7 settembre 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per le partite 3 e 4.

Qualora alla scadenza di tale termine la fornitura di una partita non sia aggiudicata, è fissato un secondo termine per la presentazione delle offerte, che scade il 7 settembre 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per le partite 1 e 2 e il 21 settembre 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per le partite 3 e 4.

In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di venti giorni per le partite 1 e 2 e di quattordici giorni per le partite 3 e 4.

2. L'offerta del concorrente indica il quantitativo di risone da ritirare presso i magazzini menzionati nell'allegato II, necessario a coprire tutte le spese della fornitura sino allo stadio di consegna previsto all'articolo 2, quale pagamento della fornitura stessa.

L'offerta è espressa in tonnellate di risone (peso netto) da prelevare quale corrispettivo della fornitura di una tonnellata di prodotto finito (peso netto).

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 41.

<sup>(4)</sup> GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1.